

Accordi economici

1) L'accordo economico

- I calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. **devono** sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive. Ricordiamo che la sottoscrizione dell'accordo, ai sensi degli artt. 29 punto 3 e 94 ter punto 2 N.O.I.F., è obbligatoria.
- Gli accordi possono prevedere la determinazione delle **indennità di trasferta, i rimborsi forfaitari di spese e voci premiali** (legate alla partecipazione all'attività agonistica) o, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una **somma lorda annuale**, da corrispondersi in **10** rate mensili di uguale importo.

2) Deposito dell'accordo

Gli accordi devono essere obbligatoriamente depositati presso il Comitato e le Divisioni di competenza, con le seguenti modalità:

- a) **15** giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo con contestuale comunicazione al calciatore, se il deposito avviene a cura della **società**;
- b) **25** giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, se il deposito avviene a cura del **calciatore**, che quindi ha 10 giorni in più per depositare l'accordo nel caso in cui non vi provveda la società. La validità dell'accordo cessa in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
- c) L'AIC ha concordato con la LND di deferire per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva tutte quelle società che, **previa segnalazione del calciatore**, si rifiuteranno di sottoscrivere l'accordo economico.

3) Limiti dell'accordo

- Gli accordi concernenti i **rimborsi forfaitari di spese** e le **indennità di trasferta** non potranno superare il tetto di **euro 61,97** al giorno per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per un massimo di 45 giorni se relativi alla fase di preparazione all'attività stagionale.
- Per quanto concerne l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, gli accordi non potranno prevedere somme superiori ad **euro 77,47** per ciascuna prestazione.
- Nel caso in cui venga invece concordata l'erogazione di una somma lorda annuale, l'accordo non potrà prevedere un importo superiore ad **euro 25.822,00**.

4) Durata dell'accordo economico nel Calcio a Cinque

- In deroga a quanto sopra esposto, i calciatori tesserati per società di Calcio a Cinque che disputano Campionati Nazionali, possono concordare l'erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di **tre** stagioni sportive.

5) Accordi in contrasto con le norme

- Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia gli accordi che prevedano l'erogazione di somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7, nn. 4 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.